

COMUNE DI



MIGNANEGO

Provincia di Genova

Piazza Matteotti, 1 - 16018 Mignanego - Tel. 010 7720381 - Fax 010 7720425

IL SINDACO

N. 11, registro ordinanze sindacali, anno 2009

OGGETTO: DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE.

IL SINDACO

VISTA la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" ed in particolare il secondo comma dell'articolo 6 che recita: "*al fine di cui al comma 1, lettera e), i comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.*"

ACCERTATO CHE questo Ente non ha a suo tempo adottato specifico regolamento di polizia municipale e non ha adeguato il vigente regolamento di igiene e sanità come prescritto dal sopra citato secondo comma dell'articolo 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

RAVVISATA la necessità, nelle more dell'adozione e dell'adeguamento dei regolamenti sopra richiamati, di disciplinare l'orario giornaliero durante il quale le attività rumorose possono essere svolte nel territorio comunale;

Visto il D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;

Vista la L.R. 20/3/1998, n. 12, "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Vista la "Zonizzazione Acustica" comunale, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 599 del 14/11/2001;

VISTO l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

le attività rumorose di tipo domestico, o provenienti dall'esecuzione di piccoli lavori edili effettuati in proprio o dall'uso l'uso di macchinari per lavori anche di giardinaggio, di natura occasionale, non possono essere svolte:

nei giorni festivi dalle ore 0,00 alle ore 10,00; dalle ore 12,00 alle ore 16,00; dalle ore 19,00 alle ore 24,00;

nei giorni feriali dalle ore 0,00 alle ore 9,00; dalle ore 13,00 alle ore 15,30; dalle ore 20,00 alle ore 24,00;

tutte le altre attività rumorose, di carattere temporaneo o continuativo, eccedenti i limiti prescritti dalla vigente normativa e indicati nella zonizzazione acustica comunale, devono essere preventivamente autorizzate dal Comune.

DISPONE

della presente ordinanza dovrà essere data ampia comunicazione alla cittadinanza.

AVVERTE

la mancata osservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, al competente T.A.R nei modi previsti dall'articolo 2 della legge 1034/71, ovvero entro centoventi giorni, al Capo dello Stato nei modi previsti dall'articolo 8 della legge 1199/71.

Dalla residenza municipale, 21 aprile 2009

IL SINDACO
F.to (Michele MALFATTI)